

pubblicazione, perchè in fondo il divieto rimarrebbe assoluto e categorico soltanto per opere di gran mole per le quali è ovvio che chi vi si accinge conosca già le disposizioni generali in materia.

Dichiarandomi d'accordo e approvando le proposte della Commissione, mi permetto tuttavia di fare una raccomandazione e una proposta.

La raccomandazione è questa, che nel fissare i limiti nel regolamento che si dovrà formulare, ci si ispiri all'assoluta necessità e si tenga conto delle particolarità dei luoghi nei quali la legge dovrà essere applicata.

Io sono mosso a parlare su questo progetto dalla situazione di Ancona, dei comuni di Chiaravalle e di Montemarciano, compresi nella zona A.

Ancona non è più piazza forte: lo si è visto anche durante l'ultima guerra.

GUGLIELMOTTI. È stato un bersaglio, non una piazza forte.

BARTOLINI. Perfettamente. Quindi è necessario che i limiti allo sviluppo ordinario della proprietà privata siano studiati in modo particolare. Spero che la Commissione che compilerà il regolamento terrà presente questa necessità e creerà limiti così ampi da non recare eccessivo danno allo sviluppo della proprietà privata.

Faccio poi una proposta. Nell'articolo 3, ultima parte, ho notato che la condizione posta dall'autorità è che l'interessato assuma l'obbligo di effettuare ad ogni richiesta la demolizione delle opere, dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo seguente e cioè a norma della legge per le espropriazioni pubbliche.

L'articolo 4 dice che è sempre in facoltà dell'autorità militare di ordinare la demolizione per sopraggiunti interessi, ecc.

Orbene a me pare che l'articolo 4 assorba quanto è stabilito dall'articolo 3, ultima parte, perchè, quando le opere siano state autorizzate, entreranno a far parte di quella situazione di cose in ordine alla quale, ogni qual volta si riconosca la sopravvenienza di necessità di pubblico interesse si potrà far luogo alla demolizione prevista dall'articolo 4.

Con questo che nell'articolo 4 si prevede la necessità di pubblici interessi, previsione che costituisce un limite alla discrezionalità; mentre l'articolo 3, ultima parte, parlando di demolizione ad ogni richiesta, potrebbe dar luogo a casi di arbitrio di fronte ai quali il privato non avrebbe pratica possibilità di ricorso.

Con questa proposta e in questi limiti io credo che la Camera possa approvare pienamente il disegno di legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VIALE, *relatore*. Col disegno di legge in esame vennero riordinate le disposizioni relative alle limitazioni della proprietà in zone militarmente importanti.

I precedenti legislativi risultano dalla legge dei lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2218, e dal decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1122.

La necessità della difesa nazionale e le esperienze della recente guerra hanno suggerite le provvidenze, ora sottoposte alle detta approvazione, le quali hanno una finalità di salvaguardia nazionale.

La vostra Commissione si è resa pieno conto di questa necessità nell'imprendere l'esame di un progetto così importante e la proposta da esso formulata hanno soltanto lo scopo di rendere più facile l'applicazione delle norme proposte, coll'introdurre qualche opportuna modificazione che dà all'autorità militare stessa la possibilità di determinare in quali casi il suo intervento sia necessario ed in quali casi si possa lasciare libera l'iniziativa privata.

Tali proposte di modificazione sono il frutto di una cordiale intesa fra i componenti i dicasteri interessati e la vostra Commissione

Esaminiamole brevemente.

La proprietà fondiaria delle zone di confine sia terrestri che marittimi sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità militari.

A tal scopo furono designate due zone descritte nelle tabelle, unite al progetto; l'una contermina al confine, l'altra che si stende a maggior distanza da esso, nelle quali il suolo non può essere modificato in modo notevole senza l'autorizzazione dell'autorità militari.

La delimitazione delle zone fu fatta in seguito ad accurati studi degli uffici competenti nei quali fu tenuto conto dell'esperienza militare più recente.

Le modificazioni riguardano particolarmente la zona A, più importante dal punto di vista militare e perciò soggetta a vincoli maggiori. L'assenso preventivo dell'autorità militare per ogni opera di edificazione o di modificazione del suolo come per qualsiasi specie di utilizzazione di boschi non è più necessario, quando essi non superino determinati limiti da fissarsi dal regolamento.